

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 13 ottobre 1947

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 . Semestrale L. 800
Trimestrale L. 500 (oltre L. 12 per tassa di bollo)

Un fascicolo L. 10

ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

Al « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI »

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (oltre L. 16 per tassa di bollo)
Semestrale L. 1500 (oltre L. 12 per tassa di bollo)

Un fascicolo: prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 . Semestrale L. 500 .
Trimestrale L. 300 (oltre L. 12 per tassa di bollo)

Un fascicolo L. 10

ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.
(sottogetto titoli, obbligazioni, cartelle)

ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 25 luglio 1947, n. 1048.

Norme per agevolare la partecipazione delle Società cooperative e loro Consorzi agli appalti di opere pubbliche.
Pag. 3050

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 20 agosto 1947, n. 1049.

Norme per la ricostituzione di titoli di Stato distrutti in dipendenza di eventi bellici Pag. 3050

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 20 agosto 1947, n. 1050.

Modificazioni al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito Pag. 3051

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 22 agosto 1947, n. 1051.

Concessione di ulteriore apporto statale all'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano Pag. 3051

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 22 agosto 1947, n. 1052.

Modificazioni alla competenza del Commissariato per la liquidazione degli usi civici in Sardegna Pag. 3052

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 1° settembre 1947, n. 1053.

Iscrizione al corso di laurea in pedagogia degli studenti provenienti dal soppresso Istituto di antropologia sociale di Palermo Pag. 3052

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 3 settembre 1947, n. 1054.

Aumento del fondo annuo fisso a carico dello Stato per il funzionamento e l'incremento dell'Istituto centrale del restauro Pag. 3053

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 8 ottobre 1947, n. 1055.

Aumento del limite per gli accreditamenti a favore degli uffici del lavoro che debbono provvedere alle spese di reclutamento, avviamento ed assistenza ai lavoratori italiani emigranti all'estero Pag. 3053

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 10 ottobre 1947, n. 1056.

Norme provvisorie per il funzionamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione Pag. 3053

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
22 agosto 1947, n. 1057.

Riapertura del termine stabilito dall'art. 86 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, sulla riorganizzazione dei servizi e revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, limitatamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 83 del decreto stesso Pag. 3054

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra Pag. 3054

Ministero del tesoro: Accreditoamento di notaio presso la Intendenza di finanza di Milano Pag. 3054

CONCORSI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Avvisi di rettifica.
Pag. 3055

Ministero dei lavori pubblici:

Graduatoria di merito del concorso a venti posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici Pag. 3055

Graduatoria dei vincitori del concorso a venti posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici. Pag. 3055

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Revoca del concorso a n. 630 posti di impiegato ausiliario con contratto a termine nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto Ministeriale 19 marzo 1942 Pag. 3056

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 235 DEL 13 OTTOBRE 1947:

LEGGE 7 ottobre 1947, n. 1058.

Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 luglio 1947, n. 1048.

Norme per agevolare la partecipazione delle Società cooperative e loro Consorzi agli appalti di opere pubbliche.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 12 maggio 1904, n. 178;

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422 ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 427;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per la difesa, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per l'industria ed il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

A modifica di quanto dispone l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 427, l'importo massimo degli appalti che possono essere affidati per licitazione o trattativa privata a Società cooperative di produzione e lavoro ed a Cooperative agricole di produzione nonché a Consorzi di cooperative, è rispettivamente elevato a lire venti milioni ed a lire cento milioni.

I limiti di valore di cui al precedente comma sono applicabili agli appalti di opere pubbliche, nonché ai lavori, alle forniture ed alle commesse di qualsiasi genere delle Amministrazioni appaltanti.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — TUPINI — SCELBA
— DEL VECCHIO — CINGOLANI
— SEGNI — CORBELLINI —
TOGNI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1947

Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 37. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 agosto 1947, n. 1049.

Norme per la ricostituzione di titoli di Stato distrutti in dipendenza di eventi bellici.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 170;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 226;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Qualora siano andati distrutti, per fatto della recente guerra, titoli di Stato al portatore, delle specie indicate nell'art. 1 del decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 170, per qualsiasi motivo giacenti presso uffici del Tesoro o sezioni di Tesoreria, nel territorio nazionale, o in paesi di oltremare, l'Amministrazione emittente, in base alle risultanze del verbale constatante la distruzione o, in mancanza degli altri documenti sussidiari, è autorizzata a rilasciare nuovi titoli ovvero ad effettuare il rimborso di quelli scaduti o sorteggiati, con le modalità stabilite nel decreto citato.

La stessa facoltà è attribuita all'Amministrazione emittente se i titoli risultino distrutti, per fatto bellico, durante il trasporto da uno ad altro ufficio dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 2.

Le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 del decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 170, si applicano anche ai casi di distruzione, previsti nel precedente articolo.

Art. 3.

La domanda per ottenere il rilascio dei nuovi titoli o il rimborso di quelli scaduti o sorteggiati, nei casi previsti dal precedente art. 1, deve essere presentata all'Amministrazione emittente entro il termine peren-

torio di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dall'ufficio presso il quale erano giacenti i titoli o da quello che ne effettuò la spedizione.

Per gli uffici eventualmente soppressi provvedono quelli che ne conservano gli atti.

Qualora i detti uffici non abbiano provveduto, la domanda potrà essere presentata dai singoli interessati entro l'anno successivo a quello indicato nel primo comma.

Qualora l'Amministrazione emittente non ritenga, in base alle risultanze degli atti esibiti e alle indagini da essa eventualmente svolte, di potere accogliere la domanda, si applicano le disposizioni dell'art. 6 del decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 170.

Art. 4.

La ricostituzione dei titoli, anche se subordinata all'adozione di particolari cautele o garanzie esclude, rispetto ai titoli stessi, qualsiasi altro indennizzo per risarcimento di danno di guerra.

Art. 5.

Per le esenzioni tributarie ed il diritto di rivalsa e per quanto altro non previsto nel presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 170.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO
— GRASSI — PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1947

Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 33. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 agosto 1947, n. 1050.

Modificazioni al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, d'intesa col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Sono abrogati gli articoli 43, 44 e 45 del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni.

Art. 2.

Salvo quanto disposto nei successivi commi, le nomine dirette a sottotenente di complemento, effettuate in applicazione delle norme di cui si dispone l'abrogazione a sensi del precedente articolo, sono revocate.

Restano ferme le nomine di ufficiali il cui decesso dia diritto alla concessione di una pensione di guerra.

E' data facoltà al Ministro per la difesa di tenere ferme, a suo giudizio insindacabile, previo parere di una apposita Commissione, le nomine di coloro che nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ne facciano domanda e che risultino particolarmente meritevoli per i servizi resi in guerra con il grado di ufficiale.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CINGOLANI —
DEL VECCHIO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1947

Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 38. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 agosto 1947, n. 1051.

Concessione di ulteriore apporto statale all'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 2 gennaio 1940, n. 1, per la colonizzazione del latifondo siciliano;

Visto l'art. 3 del regio decreto 26 febbraio 1940, numero 247;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 234;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'apporto statale al patrimonio dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, determinato in L. 75.000.000 nell'art. 3 del regio decreto 26 febbraio 1940, n. 247, ed elevato a L. 120.000.000 con l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 234, è ulteriormente elevato a L. 170.000.000.

La maggiore somma di L. 50.000.000, sarà versata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di L. 15.000.000 per l'esercizio 1946-47, L. 20.000.000 per l'esercizio 1947-48 e L. 15.000.000 per l'esercizio 1948-49, mediante prelievo del fondo autorizzato con l'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 23 dicembre 1944, n. 416.

Una quota del nuovo apporto è attribuita alle spese di funzionamento dell'Ente per gli esercizi predetti. Con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno determinate le somme da destinarsi a tale scopo.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI —
DEL VECCHIO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 30. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 agosto 1947, n. 1052.

Modificazioni alla competenza del Commissariato per la liquidazione degli usi civici in Sardegna.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 16 giugno 1927, n. 1766, recante provvedimenti per il riordinamento degli usi civici;

Vista la legge 10 luglio 1930, n. 1078, concernente la definizione delle controversie in materia di usi civici;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'interno e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le attribuzioni conferite alle giunte di arbitri, ai prefetti ed agli intendenti di finanza dal testo unico approvato con regio decreto 10 novembre 1907, n. 844, ed al regolamento approvato con regio decreto 25 agosto 1908, n. 548, sono devolute al commissario per la liquidazione degli usi civici della Sardegna, il quale le esercita in conformità della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Le decisioni del detto commissario sono soggette alla impugnazione di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, ed alla legge 10 luglio 1930, n. 1078.

Art. 2.

L'art. 35 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è abrogato.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — GRASSI
— SCILBA — DEL VECCHIO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 31. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° settembre 1947, n. 1053.

Iscrizione al corso di laurea in pedagogia degli studenti provenienti dal soppresso Istituto di antropologia sociale di Palermo.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 640;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Gli studenti provenienti dal soppresso Istituto di antropologia sociale di Palermo e successivamente iscritti al corso di diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari in base all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 640, pos-

sono, a loro domanda, ottenere il passaggio, o la iscrizione, se già diplomati, al corso di laurea in pedagogia con le abbreviazioni di corso che possano essere accordate dalle autorità accademiche in base agli insegnamenti precedentemente frequentati ed agli esami superati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA —
DEL VECCHIO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 28. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 settembre 1947, n. 1054.

Aumento del fondo annuo fisso a carico dello Stato per il funzionamento e l'incremento dell'Istituto centrale del restauro.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 22 luglio 1939, n. 1240;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Il fondo annuo fisso a carico dello Stato, stabilito per il funzionamento e l'incremento dell'Istituto centrale del restauro, è elevato, a partire dall'esercizio finanziario 1947-1948, a L. 1.500.000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA —
DEL VECCHIO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 29. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 ottobre 1947, n. 1055.

Aumento del limite per gli accreditamenti a favore degli uffici del lavoro che debbono provvedere alle spese di reclutamento, avviamento ed assistenza ai lavoratori italiani emigranti all'estero.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dal decreto-legislativo 26 marzo 1946, n. 172;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sentita la Corte dei conti;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Per il pagamento di spese inerenti al reclutamento, all'avviamento ed all'assistenza dei lavoratori emigranti, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può disporre aperture di credito, di importo non superiore a L. 50.000.000 a favore dei dirigenti degli uffici del lavoro aventi funzioni di Centri nazionali di raccolta degli emigranti o che abbiano sede in capoluoghi di provincia a larga corrente migratoria.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI —
DEL VECCHIO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 35. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 ottobre 1947, n. 1056.

Norme provvisorie per il funzionamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 602;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Fino al 15 novembre 1947, le funzioni conferite al Consiglio superiore della pubblica istruzione dalle vigenti disposizioni verranno esercitate dal Consiglio superiore in carica al momento dell'emanazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 602.

Art. 2.

Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a sostituire i membri del detto Consiglio, che siano cessati o comunque cessino dalla carica per morte o per incompatibilità, rispettando le proporzioni fissate dal decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 272.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA —
DEL VECCHIO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1947

Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 56. — VENTURA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
22 agosto 1947, n. 1057.

Riapertura del termine stabilito dall'art. 86 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, sulla riorganizzazione dei servizi e revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, limitatamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 83 del decreto stesso.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489;

Considerato che, in conseguenza della sospensione dei pubblici concorsi per la durata della guerra, non è stato possibile effettuare, nel termine stabilito dall'art. 86 del citato regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, i concorsi previsti dall'art. 83 del regio decreto stesso;

Ritenuta la necessità di procedere, pertanto, alla riapertura del termine predetto, scaduto il 15 giugno 1944, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al citato art. 83;

Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ed il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine stabilito dall'art. 86 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, è riaperto per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente all'attuazione delle disposizioni relative ai concorsi contenute nell'art. 83 del regio decreto stesso.

Fermo restando quant'altro stabilito dall'art. 83 del citato decreto n. 489 del 1941, la partecipazione ai concorsi cui fa riferimento il precedente comma, è consentita a coloro che abbiano compiuto, non oltre il 15 giugno 1944, i periodi di servizio ininterrotto o di frequenza fissati dai commi 1°, 2° lettere a) e b) e 4° del predetto art. 83, quand'anche gli aspiranti non si trovino attualmente in servizio per essersi volontariamente dimessi.

La partecipazione è consentita altresì a coloro che alla data del 15 giugno 1944 si trovavano nelle condizioni previste dal 3° comma del medesimo art. 83.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI —
DEL VECCHIO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1947

Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 32. — VENTURA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

**Approvazione del nuovo statuto
dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra**

Con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 27 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre stesso anno, registro 10 Presidenza, foglio 4, è stato approvato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, il nuovo statuto dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, deliberato dal Congresso nazionale dell'ente il 23 ottobre 1946.

(4324)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Accreditamento di notaio
presso la Intendenza di finanza di Milano**

Con decreti del Ministro per il tesoro in data 22 giugno 1947, i notai dott. Stefano Franzetti fu Giuseppe e dott. Luigi Rossi fu Angelo, residenti ed esercenti in Milano, sono stati accreditati per le operazioni di debito pubblico, da eseguirsi presso la Intendenza di finanza di detta città.

Roma, addì 3 ottobre 1947

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4326)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avvisi di rettifica

Il concorso per esami a diciannove posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine dell'Avvocatura dello Stato, pubblicato a pag. 2628 della *Gazzetta Ufficiale* n. 201 in data 3 settembre 1947, non è « riservato ai reduci » come erroneamente è stato indicato nella intestazione del bando stesso.

(4322)

Il concorso per titoli a sedici posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Avvocatura dello Stato, pubblicato a pag. 2659 della *Gazzetta Ufficiale* n. 204 in data 6 settembre 1947, non è « riservato ai reduci » come erroneamente è stato indicato nella intestazione del bando stesso.

(4323)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria di merito del concorso a venti posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 26 aprile 1946, n. 9591, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1946, al registro n. 3, foglio n. 182, mediante il quale è stato bandito un concorso per esami a venti posti di vice segretario in prova (gruppo A) nel ruolo del personale amministrativo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1946, n. 16361, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto successivo, al registro n. 3, foglio n. 378, mediante il quale sono stati modificati gli articoli 1 e 8 del bando di concorso sopracitato;

Visto il decreto Ministeriale 4 settembre 1946, n. 21330, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre dello stesso anno, con cui il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso è stato prorogato al 15 ottobre 1946;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice nominata con i decreti Ministeriali 2 settembre 1946, n. 21001 e 1° gennaio 1927, n. 304, e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati del concorso citato nelle premesse:

1. Capitani Fernando, punti 18,15, combattente;
2. Amatucci Elio, punti 18,10, combattente;
3. Gasparri Ugo, punti 17,50;
4. Gizzi Elio, punti 17,50, combattente;
5. Saraceno Divo, punti 16,75;
6. Capriotti Marcello, punti 16,50;
7. Ricci Luigi, punti 16,45;
8. Balducci Diego, punti 16,35;
9. Avian Alfeo, punti 16,25;
10. Albanese Carlo, punti 16,20, impiegato non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie del personale del ruolo di gruppo A dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;
11. Pilato Tancredi, punti 16,15, combattente;
12. Mastelloni Adriano, punti 16,10;
13. Occhiuzzi Giuseppe, punti 15,95, combattente;
14. Corradi Corrado, punti 15,90;
15. Ragonesi Giuseppe, punti 15,65, combattente;
16. Verga Pietro, punti 15,55, impiegato non di ruolo con oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici;
17. Tuccimei Maria Stefania, punti 15,55;

18. De Santis Vittorio, punti 15,20, combattente, nato il 1° novembre 1916;

19. Ambrosi De Magistris Guido, punti 15,20, combattente, nato il 2 settembre 1917;

20. Monaco Pietro, punti 15,20;

21. Maver Bruno, punti 15,15, combattente;

22. Ricciardi Mario, punti 15, combattente;

23. Grassi Aurelio, punti 15;

24. Viarengo Giovanni, punti 14,90, combattente, impiegato non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie del personale del ruolo di gruppo A dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

25. D'Ambrosio Francesco, punti 14,90, combattente;

26. Festa Renato, punti 14,75, orfano di guerra;

27. Petrillo Clemente, punti 14,75, figlio d'invalido di guerra;

28. Montefusco Giuseppe, punti 14,70, combattente;

29. Galiano Giuseppe, punti 14,70;

30. D'Elia Amedeo, punti 14,65, combattente, impiegato non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie del personale del ruolo di gruppo A dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

31. Molica Colella Isidoro, punti 14,65;

32. Turetta Aezio, punti 14,60, combattente;

33. De Martino Giuseppe, punti 14,60, impiegato non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie del personale del ruolo di gruppo A dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

34. Rinaldi Enrico, punti 14,55, combattente;

35. Sbraccia Giovanni, punti 14,45, combattente, croce di guerra al valor militare, impiegato non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie del personale del ruolo di gruppo A dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

36. Fanelli Marcello, punti 14,45, combattente;

37. Brignola Francesco, punti 14,25;

38. Campese Remo, punti 14,10 reduce;

39. Pacifico Luigi, punti 14,05, combattente, impiegato non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie del personale del ruolo di gruppo A dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

40. Masone Massimino, punti 14, combattente;

41. Ricci Giorgio, punti 14, nato il 26 dicembre 1915;

42. Laguardia Gerardo, punti 14, nato il 23 luglio 1922;

43. Parrinello Francesco, punti 14, nato l'11 ottobre 1922;

44. Falcinelli Guido, punti 13,90, impiegato non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie del personale del ruolo di gruppo A dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

45. D'Angelo Leopoldo, punti 13,90;

46. Pasciuto Carlo, punti 13,85, combattente;

47. Platania Carmelo, punti 13,75, reduce;

48. Ricciardi Ettore, punti 13,25, combattente, croce al merito di guerra;

49. Fracassi Alfredo, punti 13,25;

50. Senno Guido, punti 13,20, combattente;

51. Tricca Unico, punti 13, combattente.

Roma, addì 10 luglio 1947

Il Ministro: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1947

Registro n. 18 foglio n. 214 — DEL GOBBO.

(4313)

Graduatoria dei vincitori del concorso a venti posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 2458;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941 n. 860;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207;

Visto il decreto Ministeriale 26 aprile 1946, n. 9591, con il quale è stato bandito un concorso per esami a venti posti di vice segretario in prova (gruppo A, grado 11°) nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Visti i decreti Ministeriali 9 luglio 1946, n. 16361 e 4 settembre 1946, n. 21330, con i quali sono state apportate varianti al predetto concorso;

Visto il decreto Ministeriale 10 luglio 1947, n. 10855, mediante il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso stesso (registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1947, registro n. 18, foglio n. 214);

Decreta:

Art. 1.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso a venti posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, di cui ai decreti Ministeriali citati nelle premesse:

1. Capitani Fernando, punti 18,15 su 20, combattente;
2. Amatucci Elio, punti 18,10 su 20, combattente;
3. Gasparri Ugo, punti 17,70 su 20;
4. Gizzi Elio, punti 17,50 su 20, combattente;
5. Saraceno Divo, punti 16,75 su 20;
6. Capriotti Marcello, punti 16,50 su 20;
7. Ricci Luigi, punti 16,45 su 20;
8. Balducci Diego, punti 16,35 su 20;
9. Avian Alfeo, punti 16,25 su 20;
10. Albanese Carlo, punti 16,20 su 20, impiegato non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie del personale del ruolo di gruppo A dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;
11. Pilato Tancredi, punti 16,15 su 20, combattente;
12. Mastelloni Adriano, punti 16,10 su 20;
13. Occhiuzzi Giuseppe, punti 15,95 su 20, combattente;
14. Ragonesi Giuseppe, punti 15,65 su 20, combattente;
15. De Sanctis Vittorio, punti 15,20 su 20, combattente nato il 1° novembre 1916;
16. Ambrosi De Magistris Guido, punti 15,20 su 20, combattente, nato il 2 settembre 1917;
17. Maver Bruno, punti 15,15 su 20, combattente;
18. Ricciardi Mario, punti 15 su 20, combattente;
19. Viarengo Giovanni, punti 14,90 su 20, combattente, impiegato non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie del personale del ruolo di gruppo A dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;
20. D'Elia Amedeo, punti 14,65 su 20, combattente, impiegato non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie del personale del ruolo di gruppo A dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Art. 2.

I sottoindicati candidati sono dichiarati idonei nell'ordine seguente:

1. Corradi Corrado, punti 15,90 su 20;
2. Verga Pietro, punti 15,55 su 20, impiegato non di ruolo con oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;
3. Tuccimei Maria Stefania, punti 15,55 su 20;
4. Monaco Pietro, punti 15,20 su 20;
5. Grassi Aurelio, punti 15 su 20;
6. D'Ambrosio Francesco, punti 14,90 su 20, combattente;
7. Festa Renato, punti 14,75 su 20, orfano di guerra;
8. Petrillo Clemente, punti 14,75 su 20, figlio d'invalido di guerra;
9. Montefusco Giuseppe, punti 14,70 su 20, combattente;
10. Galiano Giuseppe, punti 14,70 su 20;
11. Molica Colella Isidoro, punti 14,65 su 20;
12. Turetta Aezio, punti 14,60 su 20, combattente;
13. De Martino Giuseppe, punti 14,60 su 20, impiegato non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie del personale del ruolo di gruppo A dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;
14. Rinaldi Enrico, punti 14,55 su 20, combattente;
15. Sbraccia Giovanni, punti 14,45 su 20, combattente, croce di guerra al valor militare, impiegato non di ruolo con

oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie del personale del ruolo di gruppo A dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

16. Fanelli Marcello, punti 14,45 su 20, combattente;
17. Brignola Francesco, punti 14,25 su 20;
18. Campese Remo, punti 14,10 su 20, reduce;
19. Pacifico Luigi, punti 14,05 su 20, combattente, impiegato non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie del personale del ruolo di gruppo A dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;
20. Masone Massimino, punti 14 su 20, combattente;
21. Ricci Giorgio, punti 14 su 20, nato il 26 dicembre 1915;
22. Laguardia Gerardo, punti 14 su 20, nato il 22 luglio 1922;
23. Parrinello Francesco, punti 14 su 20, nato l'11 ottobre 1922;
24. Falcinelli Guido, punti 13,90 su 20, impiegato non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie del personale del ruolo di gruppo A dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;
25. D'Angelo Leopoldo, punti 13,90 su 20;
26. Pasciuto Carlo, punti 13,85 su 20, combattente;
27. Platania Carmelo, punti 13,75 su 20, reduce;
28. Ricciardi Ettore, punti 13,25 su 20, combattente, croce al merito di guerra;
29. Fracassi Alfredo, punti 13,25 su 20;
30. Senni Guido, punti 13,20 su 20, combattente;
31. Tricca Unico, punti 13 su 20, combattente.

Roma, addì 22 settembre 1947

Il Ministro: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1947

Registro Lavori pubblici n. 21, foglio n. 106. — SALVATORI

(4312)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Revoca del concorso a n. 630 posti di impiegato ausiliario con contratto a termine nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto Ministeriale 19 marzo 1942.

IL MINISTRO

PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 19 marzo 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 2 maggio successivo, col quale è stato bandito un concorso a n. 630 posti di impiegato ausiliario con contratto a termine nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che il concorso predetto è stato sospeso prima dell'inizio delle prove scritte;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 321, col quale i posti di impiegato ausiliario con contratto a termine nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono stati soppressi;

Ritenuta la necessità di disporre la revoca del concorso suddetto;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il concorso a n. 630 posti di impiegato ausiliario con contratto a termine nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto Ministeriale 19 marzo 1942.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1947

Il Ministro: MERLIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1947

Registro Off. Risc. Poste n. 14, foglio n. 376. — MANZELLA

(4314)